



Settore Lavori Pubblici
Servizi di Tutela
Ambientale

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
E
PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 17.02.2011
Modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2013
Modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2020.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Campo d'applicazione	4
TITOLO II APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE....	5
Articolo 2 Campo d'applicazione	5
Articolo 3 Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico e documentazione di impatto acustico	5
Articolo 4 Esclusioni e deroghe	6
Articolo 5 Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale di clima acustico.....	6
Articolo 6 Requisiti acustici passivi degli edifici	7
Articolo 7 Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici	8
Articolo 8 Modalità di presentazione della documentazione	8
TITOLO III ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO	9
Articolo 9 Campo di applicazione	9
Articolo 10 Definizioni	9
Articolo 11 Limiti ed orari	10
Articolo 12 Localizzazione	12
Articolo 13 Autorizzazioni in deroga	12
Articolo 14 Documentazione previsionale di impatto acustico	13
Articolo 15 Campo di applicazione	14
Articolo 16 Limiti ed orari	14
Articolo 17 Autorizzazioni in deroga	15
Articolo 18 Emergenze.....	16
TITOLO IV PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, CIRCOLI PRIVATI, AGRITURISMO E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI	17
Articolo 19 Campo di applicazione	17
Articolo 20 Classificazione delle attività	17
Articolo 21 Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico Utilizzo di apparecchi, impianti e strumenti musicali	17
Articolo 22 Attività musicale in sale comunali.....	19
Articolo 23 Documentazione d'Impatto Acustico	19
Articolo 24 Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della convivialità.....	20
Articolo 25 Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo	21
TITOLO V EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	20
Articolo 26 Dispositivi acustici esterni ai veicoli	20
Articolo 27 Emissioni sonore dei veicoli a motore	21
TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE	24
Articolo 28 Macchine da giardino	24
Articolo 29 Manutenzione aree verdi e servizio raccolta rifiuti	24

Articolo 30 Cannoncini antistorno	25
Articolo 31 Regolamentazione del suono delle campane	25
Articolo 32 Dispositivi di allarme interni ai veicoli o agli immobili	26
Articolo 33 Autolavaggi	26
Articolo 34 Emissioni da Impianti destinati ad edifici	27
Articolo 35 Orari per l'uso temporaneo di apparecchiature rumorose o strumenti musicali su area pubblica o ad uso pubblico	27
TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI	28
Articolo 36 Misurazioni e controlli	28
Articolo 37 Ordinanze	28
Articolo 38 Sistema sanzionatorio	29
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	30
Articolo 39 Entrata in vigore	30
Articolo 40 Abrogazioni e validità	30
Articolo 41 Documentazione	30
Articolo 42 Richiamo a norme statali e regionali	30

.....

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto delle specifiche caratteristiche del territorio, le quali, per vocazione consolidata, presentano una destinazione d'uso prettamente agricola, con insediamenti sparsi di tipo industriale a carattere medio piccolo.
2. Scopo del regolamento è permettere lo sviluppo del territorio in maniera compatibile con la tutela dell'ambiente.

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Sona in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6, punto 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla legge 26/10/1995 n. 447, dai relativi decreti attuativi e dalle linee guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n.92)
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitaria, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali (come l'uso dei fuochi d'artificio durante le celebrazioni del capodanno),, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, n tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.
4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicitario della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
5. Sono parte integrante del presente regolamento le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali è adottato ed approvato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale.
6. Per quanto riguarda gli allegati tecnici del Regolamento, potranno essere modificati, integrati o sostituiti con determinazione dirigenziale, in relazione all'evoluzione della normativa tecnica e procedimentale applicabile.

TITOLO II

APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di piani urbanistici attuativi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
 - Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e documentazione d'impatto acustico;
 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

Articolo 3

Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale d'impatto acustico e documentazione di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli artt. 01, 03 e 04 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore ARPAV 3/2008, (B.U.R. n. 92 del 7 novembre 2008) e precisamente:
 - a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal d.lgs. n. 285/2002 (Codice della Strada) per ciò che concerne le strade di tipo D, E e F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
 - c. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
 - d. strutture adibite ad attività produttive;
 - e. strutture adibite a servizi commerciali;
 - f. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
 - g. pubblici esercizi e sale giochi con impianti o macchinari rumorosi;
 - h. discoteche;
 - i. strutture adibite ad attività sportive o ricreative, compresi gli agriturismo.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 è facoltà delle imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005, ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

Articolo 4 Esclusioni e deroghe

1. Sono escluse dall'applicazione dell'art. 2 le attività poco rumorose nei modi e criteri definiti dall'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 e tutte le attività altresì normate dal presente regolamento.

Articolo 5 Soggetti tenuti alla presentazione della valutazione previsionale di clima acustico

1. Per valutazione di clima acustico si intende l'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.
2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità e i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da ARPAV (B.U.R. n. 92 del 7 novembre 2008), i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a. scuole, asili nido ed altre strutture o attività similari;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali (nuove lottizzazioni, o singoli edifici anche unifamiliari) ovvero cambi di destinazione d'uso a residenziale, demolizione e ricostruzione e ampliamento volumetrico prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447 ed ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 3/2008;
 - f. ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali
3. La "prossimità" per tipologie di insediamenti di cui al precedente comma 2, lettera e), va intesa come intervento ricadente:
 - a. nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;
 - b. nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;
 - c. nelle zone A, B e C definite dal D.M. 31/10/1997 per le infrastrutture aeroportuali;

- d. nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.
4. Per i nuovi insediamenti o i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti di tipologia indicata al comma 2, lettera a), b) e c), essendo recettori particolarmente sensibili e come tali tutelati da valori limite di rumore più cautelativi, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di classe I, e limitatamente al tempo di riferimento diurno solo per i recettori indicati alla lettera a), fatto salvo quanto previsto dai decreti attuativi sulle infrastrutture di trasporto, relativamente ai limiti interni conseguibili mediante interventi diretti sui recettori.
5. Limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (Ex art. 5, comma 1, lettera e), della legge n. 106 del 2011), è fatta salva la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta da un tecnico competente in acustica, in cui sia dichiarato ed asseverato che l'area di intervento sia compatibile con le destinazioni d'uso previste.

Articolo 6

Requisiti acustici passivi degli edifici

1. Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso indicate dalla tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, relativamente a edifici composti di più unità, per gli interventi di:
- a. frazionamento;
 - b. ristrutturazione (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione);
 - c. cambio di destinazione d'uso;
 - d. nuova costruzione;
 - e. ampliamento volumetrico che determinino l'inserimento di nuovi locali non accessori con destinazioni d'uso indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997 limitatamente alla porzione di edificio oggetto di intervento;
- dovrà essere presentata idonea documentazione, firmata da un tecnico competente in acustica, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto.
2. Gli edifici relativi all'edilizia pubblica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono soddisfare anche i relativi limiti riportati nel DM 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
3. Limitatamente agli interventi riguardanti edifici unifamiliari o cambio di destinazione d'uso in residenziale unifamiliare, è fatta salva la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui sia dichiarato ed asseverato che l'intervento sarà realizzato in modo tale da rispettare gli indici ed i livelli stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997.
4. Nei casi di interventi edilizi in presenza di vincoli di tipo monumentale, storico, paesaggistico, tali da limitare o impedire gli interventi finalizzati al rispetto degli indici e dei

livelli del D.P.C.M. 05/12/1997, non dovrà essere peggiorata la qualità esistente dei requisiti acustici passivi dell'immobile, da misurare, in via preliminare, mediante verifica in opera.

Articolo 7

Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. A fine lavori, o comunque nell'ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o per unità rappresentative dei locali con diverse caratteristiche sia in termini di superficie sia in termini di utilizzo e/o del requisito di facciata, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M.05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. In alternativa e limitatamente ad interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), con la quale si asseveri (Modulo disponibile presso gli uffici del Comune):
 - a. la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni fornite nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici;
 - b. il rispetto degli indici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

Nel caso degli interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. C), d) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, relativi a complessi contenenti unità abitative in numero inferiore a sei, in un unico corpo di fabbrica, può essere omessa la documentazione richiesta nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

Modalità di presentazione della documentazione

1. La documentazione di cui agli articoli 3, 5, e 6 del presente regolamento dovrà essere presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire o atto abilitativo equivalente, ovvero congiuntamente alla dichiarazione di inizio attività. Per i Piani Urbanistici Attuativi dovrà fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli stessi ai sensi dall'art. 19 della Legge Regionale 11/2004.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 7, dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.
3. Il Comune di Sona si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A.V. o di tecnici competenti in acustica all'uopo incaricati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, la documentazione di cui agli articoli 3, 5, 6, 7. Potrà inoltre effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinare la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

TITOLO III
ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 9
Campo di applicazione

1. Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi limitati.

CAPO 1

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Articolo 10
Definizioni

1. Sono regolamentate in questo capo le categorie di manifestazioni e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:
 - a. attività con basso impatto acustico;
 - b. attività di intrattenimento o spettacolo legate alla tradizione popolare del comune di Sona e funzionali alla sagre e manifestazioni benefiche, promosse o gestite a cura di associazioni locali (pro-loco, Comitato benefico del Carnevale e altre manifestazioni);
 - c. attività organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, tipo concerti, serate musicali, feste da ballo, cinema all'aperto, feste sportive;
 - d. eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
 - e. attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - f. altre manifestazioni non comprese ai precedenti punti a), b), c), d), e).
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447, al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11
Limiti ed orari

1. Le manifestazioni di cui all'articolo 10 lettere a), b), c), d) sono tenute a rispettare le seguenti caratteristiche:

a. attività con basso impatto acustico:

- i. dovranno essere svolte in aree aperte al pubblico e senza fine di lucro;
- ii. non dovranno avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 4 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese per un massimo di 16 giornate nel corso dell'anno solare;
- iii. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 300 Watt;

b. manifestazioni della tradizione popolare e precisamente:

sagra di Lugagnano;
sagra di Mancalacqua;
sagra di Sona;
sagra di San Giorgio;
sagra di San Rocco;
sagra di Palazzolo;
festa della Birra di Sona
MAG festival

manifestazione carnevalesca del Comitato benefico del Carnevale;

- i. dovranno essere effettuate presso le aree idonee identificate dalla vigente zonizzazione acustica comunale;
- ii. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi;
- iii. la conclusione dei fuochi d'artificio funzionali alle manifestazioni è consentita entro le ore 01:00, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e antincendio.

c. attività organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale:

- i. dovranno essere effettuate presso aree pubbliche o luoghi privati di cui l'Amministrazione Comunale ne possa disporre l'uso;
- ii. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi;
- iii. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore ai 500 Watt;
- iv. la conclusione dei fuochi d'artificio funzionali alle manifestazioni è consentita entro le ore 01:00, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e antincendio.

d. Eventi sportivi:

- i. Dovranno essere svolti senza l'utilizzo di diffusori destinati all'intrattenimento musicale;

ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

- ii. non dovranno avere durata superiore a 10 giorni anche non consecutivi;
2. Le attività rumorose di cui all'art. 10 dovranno rispettare i seguenti orari:
3. dal Lunedì al Giovedì dalle 15:00 alle 23:00 e
4. dal Venerdì alla Domenica dalle 15:00 alle 24:00
5. L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, salvo quanto previsto ai precedenti punti b) e c), sono soggetti alla normativa vigente afferente il disturbo della quiete pubblica salvo esplicita autorizzazione rilasciata dal Servizio di Tutela Ambientale.
6. Tutte le manifestazioni, sono in ogni caso soggette alle seguenti condizioni:
 - a. non venga superato il livello di pressione sonora medio di 95 dB(LAeq) e 102 dB(LASmax) presso le aree con presenza di pubblico, per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo come riportato nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215;
 - b. non venga superato il livello sonoro di 70 dB(A) presso le abitazioni più esposte alle manifestazioni; tale valore è riferito al livello equivalente misurato in facciata su un tempo di osservazione minimo di 60 minuti, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Le manifestazioni di cui al presente articolo non si possono effettuare nelle aree dalla zonizzazione acustica appartenenti alla Classe I; se effettuate in aree adiacenti a tali aree, non dovranno incrementarne i livelli di inquinamento acustico.
 - c. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
7. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione.
8. La notte di Capodanno è ammessa la musica amplificata fino alle ore 04.00 nel rispetto dell'ordine pubblico e dell'attività pubblica.
9. Le attività sonore delle giostre e degli spettacoli viaggianti, collegati e funzionali alle attività di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 1, non necessitano di autorizzazione in deroga fatto salvo il rispetto dei rispettivi punti 1), 2), 3), 4), e non essere fonte di disturbo alla quiete pubblica ovvero rispettare i limiti posti dal presente articolo 11.
10. Ogni autorizzazione allo svolgimento delle attività normate nel Capo III del presente regolamento permette la deroga ai limiti differenziali così come indicati nel DPCM 14/11/97 e s.m.i.

Articolo 12
Localizzazione

1. Nell'ambito del piano di Zonizzazione Acustica Comunale si è provveduto ad individuare sul territorio aree adibite ad attività temporanee.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee individuato dalla zonizzazione acustica, possono essere autorizzate una o più delle attività di cui all'articolo 10, lettere a), b), c), d) senza limiti di giorni.
3. I siti individuati sono:
 - a. Piazza della Chiesa e campo sportivo parrocchiale di S. Giorgio In Salici
 - b. Piazza Roma, Piazza della Vittoria, parco Cavalier Romani, parco Fasoli (San Quirico) a Sona
 - c. Via IV Novembre e campo sportivo parrocchiale di Palazzolo
 - d. Piazza Don Enrico Brunelli, area parrocchiale dietro la chiesa, Largo Weiler (campi da tennis), parco Tortella, parco Franco Conti a Lugagnano
4. In ogni altro sito, le attività di cui all'art. 10, possono essere autorizzate per un massimo di 16 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, salvo specifica deroga della Giunta Comunale o del Sindaco.

Articolo 13
Autorizzazioni in deroga

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 che necessitano di autorizzazione in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Tutela Ambientale dalle ore 9.00 alle ore 24.00. Oltre le ore 24.00 e comunque non oltre le ore 2.00 dovrà essere chiesto preventivo parere all'Amministrazione Comunale.
2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al presente articolo relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 24:00 e per più di 4 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire Settore Lavori Pubblici attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.
3. La domanda di autorizzazione in deroga e la necessaria documentazione dovrà essere prodotta all'ufficio Tutela Ambientale almeno 30 gg. prima della manifestazione.
4. I limiti di pressione sonora autorizzati ai sensi del Capo III potranno essere derogati, previa presentazione di opportuna richiesta redatta da TCAA, per un periodo massimo di due ore e comunque sempre entro il limite di emissione pari a 75 dB(A).

Articolo 14

Documentazione previsionale di impatto acustico

1. Le manifestazioni di cui all'articolo 10 di punti a), b), c), d) non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento ma, le caratteristiche di garanzia di cui all'art. 11 comma 1 dovranno essere rese dal responsabile della manifestazione, con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.
2. Le attività di cui all'art. 10 lettere e), f) (attività di intrattenimento e altre manifestazioni temporanee) sono tenute a presentare idoneo Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatto da tecnico competente in acustica ambientale per la richiesta di deroga ai limiti.
3. La documentazione potrà essere presentata in modalità semplificata, in forma di autocertificazione, redatta da TCAA, per un massimo di quattro eventi non consecutivi da svolgersi nel corso dell'anno solare per ciascuna attività.
4. Il documento previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) dovrà dimostrare il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica ovvero dei limiti previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.
5. Le misure fonometriche dovranno essere eseguite da TCAA in posizione rappresentativa delle emissioni prodotte ovvero presso i ricettori.

CAPO 2

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 15
Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. I cantieri sono classificati:
 - a. di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del vigente Codice della Strada ;
 - b. di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.
3. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n. 262. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es. carterature, appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.).
4. I macchinari dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Articolo 16
Limiti ed orari

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
 - a.in zona I: 65 dB(A);
 - b.in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
 - c.in zona VI: 75 dB(A);
2. Tali limiti acustici si intendono limiti di immissione riferiti al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite acustico di 55 dB(A) riferiti al livello equivalente misurato in centro stanza a finestre chiuse su un tempo minimo di 120 minuti.
4. Non si considerano i limiti acustici differenziali né altre penalizzazioni.
5. Le attività di cui al di cui al punto 2 del precedente articolo 15 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, purché rispettino le prescrizioni del presente articolo che dovranno essere riportate nella determina d'incarico.
6. Nella tabella seguente vengono individuati i limiti d'orario, a seconda della zona, per i quali non dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al di fuori dei quali è comunque consentita l'attività che non reca particolare disturbo.

ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

Zone esclusivamente industriali (Classe V - VI)	Rimanente territorio comunale
Orario feriale (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 20.00	Orario feriale (dal lunedì al venerdì) dalle 8:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 19:00
sabato dalle 8.00 alle 20.00	sabato dalle 9.00 alle 13.00
Orario festivo (la domenica e le altre festività da calendario) dalle 8.00 alle 17.00	Orario festivo (la domenica e le altre festività da calendario) Attività non consentita

7. Al di fuori dei predetti orari dovrà essere presentata apposita domanda secondo il modello reperibile presso gli Uffici Comunali.
8. Relativamente ai cantieri classificati all'articolo 12 comma 2 punto 2, è consentita l'attività anche in periodo notturno previa presentazione di apposita domanda motivata secondo il modello reperibile presso gli Uffici Comunali.
9. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e le case di cura o riposo, i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

Articolo 17 Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 dell'articolo 12, possono essere oggetto d'autorizzazione comunale in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esonerano dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle medesime attività.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel precedente art. 13, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello reperibile presso gli Uffici Comunali, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

3. Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, l'installazione di pannelli fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico o l'esecuzione dei lavori in determinate fasce orarie. Dovrà comunque essere adottata ogni possibile misura organizzativa per ricondurre le attività più disturbanti sotto il profilo acustico alle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.
4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove è svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.
6. Per particolari motivazioni eccezionali, contingenti, e motivate il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.
7. Il Settore Lavori Pubblici potrà prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di inviare al Settore Lavori Pubblici la relativa attestazione. Tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano per almeno due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 18 Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO IV
PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHES, SALE DA BALLO E
SIMILARI, CIRCOLI PRIVATI, AGRITURISMO E ALTRI LUOGHI
DI RITROVO NON TEMPORANEI

Articolo 19
Campo di applicazione

1. Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare ai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo, aperti o chiusi, quali strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, discoteche, sale giochi, sale dedicate (VLT) e bingo assimilabili, luoghi destinati a feste pubbliche o private, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal precedente Titolo III.

Articolo 20 Classificazione delle attività

1. Le attività di cui al presente titolo disciplinate sono definite come segue:
 - a. Attività a bassa rumorosità quali:
 - i. Quelle previste dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso
 - ii. Attività senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo fino alle ore 24.00, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni. Per la musica di sottofondo all'interno dei locali deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti.
 - b. Attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo
2. La riclassificazione dell'attività dal tipo a) al tipo b) di cui al precedente comma è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo 21.

Articolo 21
Prescrizioni generali di contenimento dell'inquinamento acustico Utilizzo di
apparecchi, impianti e strumenti musicali

1. Le attività indicate all'art. 20, comma 1, lettera b) dovranno essere esercitate nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

ATTIVITÀ A CARATTERE NON TEMPORANEO

- a. non sarà ammessa l'apertura di nuove attività di pubblico esercizio o trasferimenti di sede di pubblici esercizi, funzionanti in periodo notturno (oltre le ore 24.00), che confinino direttamente, in qualsiasi punto del locale, con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima, in alternativa sarà necessario garantire tramite collaudo in opera un isolamento acustico conforme alla classe 1 della norma tecnica UNI 11367/2010
 - b. l'esercizio dell'attività musicale, (oltre le ore 24.00) in area di classe II e III dovrà essere effettuato mantenendo chiusi tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.), nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore;
 - c. ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
 - d. l'adozione di un sistema di limitazione tarato e sigillato, di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto d'amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche d'amovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico;
 - e. all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni, ecc), aperte o chiuse, non dovranno essere superati i limiti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica vigente del territorio comunale e nelle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale.
 - f. La verifica del rispetto dei requisiti minimi di isolamento previsti dal DPCM 05/12/97 per le partizioni di facciata e per i divisori verso altre unità abitative;
 - g. L'adozione di interventi architettonici volti al mantenimento del tempo di riverberazione inferiore a 1,2 s come media per le bande d'ottava centrate sulle frequenze di 250 Hz, 500 Hz, 1000Hz ovvero, per grandi volumi, inferiore a $T_{r-500\text{Hz}} = 2 \cdot (0.5 + 10^{-4} \cdot \text{Vol}(\text{mc}))$ dell'ambiente;
 - h. La verifica dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 può essere sostituita da misure in facciata ai ricettori più esposti a cura e firma di tecnico competente in acustica;
 - i. In caso di segnalazioni o lamentele da parte dei ricettori disturbati, il Servizio di tutela Ambientale può prescrivere la verifica strumentale del limite differenziale nelle modalità previste dal DM 16/03/98.
2. In caso di subentro, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, derogabili di ulteriori 6 mesi previa presentazione d'istanza motivata del soggetto interessato, i gestori delle attività, sono obbligati alle prescrizioni contenute nel presente Titolo.
 3. In caso d'accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici, o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta definitivo o assenza dello stesso, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, prescriverà con ordinanza motivata, l'adozione

ATTIVITÀ A CARATTERE NON TEMPORANEO

in tempi certi delle necessarie misure di bonifica.

4. Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza prevederà lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività.
5. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
6. Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove loritengano necessario.
7. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica elettroamplificata, per le attività di cui all'art. 16 sono ammessi fino alle ore 04.00 nel rispetto dell'ordine e della tranquillità pubblica; la rumorosità non dovrà comunque essere avvertibile nelle adiacenti abitazioni.

Articolo 22 **Attività musicale in sale comunali**

1. Le attività con riproduzione musicale anche elettroamplificata che si svolgono nelle strutture di proprietà del Comune di Sona e concesse in uso dagli uffici comunali ad enti, associazioni e altri soggetti non a scopo di lucro, possono essere autorizzate nell'atto di concessione di utilizzo dell'immobile.
2. Resta fermo l'obbligo per le attività di cui al comma precedente di rispettare i limiti acustici prescritti dalla vigente zonizzazione acustica comunale e dall'art. 11 comma 2 del presente regolamento, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.

Articolo 23 **Documentazione d'Impatto Acustico**

1. Le nuove attività di cui all'art. 17 lettera b) del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico come indicato dalle linee guida ARPAV pubblicate sul B.U.R.V. 92/2008, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere o installazione di nuovi impianti, nonché relativamente all'ampliamento dell'orario di utilizzo degli apparecchi musicali, ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte degli uffici comunali competenti. Tale nulla osta non costituisce tuttavia titolo autorizzativo ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. Per quanto riguarda invece l'orario di utilizzo degli apparecchi musicali, il nulla osta rilasciato dagli uffici comunali competenti costituisce titolo autorizzativo.
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso D.P.R., sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata

ATTIVITÀ A CARATTERE NON TEMPORANEO

documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26/10/1995 n. 447 o in alternativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione, di una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio d'attività rumorosa, fatte salve le attività a bassa rumorosità come definite al comma 2 del presente articolo.
4. Copia della D.P.I.A. e relativo nulla osta, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere conservati presso i locali delle attività disciplinate dal presente Titolo.
5. Qualora risulti già prodotta la documentazione d'impatto acustico, nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.
6. In ogni caso, qualora sia segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività una campagna di misure fonometriche. La scelta del ricettore potenzialmente più disturbato e le condizioni di misura sono definite dall'ufficio servizi di tutela ambientale e comunicate al titolare dell'attività con congruo anticipo. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure del precedente art. 21.
7. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, l'attività si intende provvisoriamente autorizzata. Il Comune potrà comunque richiedere successive modifiche od integrazioni senza sospensione dell'attività fino al rilascio del titolo autorizzativo definitivo.

Articolo 24

Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della convivialità

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, , esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - a. Idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
 - b. Assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Articolo 25

Utilizzo di strumenti ed apparecchi musicali equiparabili alla musica di sottofondo

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S. – dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 e dai precedenti artt. 20, 21 e 22, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno delle strutture fisse di cui all'art. 19, è consentito, senza ulteriore autorizzazione, l'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, juke-box e simili) nonché le esibizioni di musicisti, quando rispettano il disposto del punto a) del precedente art. 23 fino alle ore 24:00.
2. Dette attività dovranno però essere accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo o agriturismo, , modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli impianti o degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale e comunque, le stesse, devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, sono comunque soggette all'applicazione integrale dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 (Limiti di emissione, limiti di immissione e limiti differenziali).

TITOLO V

EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Articolo 26

Dispositivi acustici esterni ai veicoli

1. È vietata l'emissione sonora prodotta dall'uso di altoparlanti esterni ai veicoli in movimento, in sosta o in fermata, oltre a quanto disposto dal vigente codice della strada, fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione in deroga o delle deroghe previste dal presente regolamento.
2. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
3. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di cinque minuti primi.
4. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni moleste all'interno delle abitazioni o presso altri ricettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della Strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

Articolo 27

Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Sono inoltre previsti i seguenti divieti:
 - a. fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata, dovuta a qualunque causa non dipendente dalla dinamica della circolazione in aree non soggette al vigente Codice della Strada;
 - b. è vietato eseguire operazioni di carico e scarico nei centri abitati senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, nonché al di fuori degli orari consentiti (dalle ore 7.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e prefestivi);
 - c. è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito;
 - d. far funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - e. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - f. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - g. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - h. attivare nel periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00), se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - i. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di pubblica necessità.
3. Nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) è vietato nei centri abitati del territorio comunale, il transito dei seguenti veicoli:
 - a. mezzi con portata superiore a 75 q.li;
 - b. i mezzi adibiti allo svuotamento dei cassonetti e campane o ad altro servizio pubblico, se non espressamente autorizzati.
4. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Articolo 28 Macchine da giardino

1. L'uso di macchinari o attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.
3. I macchinari per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere mantenuti in piena efficienza.

Articolo 29 Manutenzione aree verdi e servizio raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed attrezzature rumorose per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche è consentito con i seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità effettuate mediante l'utilizzo di macchinari e altre attrezzature, non sono soggetti a limiti di orario e a quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento.
3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 non sono tenute al rispetto del limite d'immissione differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 a condizione che:
 - a. siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica delle attività;
 - b. siano limitati i percorsi in retromarcia dei veicoli con conseguente limitazione del segnalatore acustico di retromarcia.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 30 Cannoncini antistorno

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10/05/1999 n. 21 e s.m.i. l'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito delle attività agricole, sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 200 metri e con la bocca di sparo non orientata verso i ricettori;
 - b. evitare la possibilità di manomissioni da parte di terzi;
 - c. essere svolte solo nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e tra le ore 15:00 e le ore 19:30 con cadenza di sparo minima ogni tre minuti;
 - d. in caso di piccoli appezzamenti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Articolo 31 Regolamentazione del suono delle campane

1. L'utilizzo delle campane quale segno di comunicazione della tradizione religiosa cattolica, ovvero per richiamare il popolo cristiano a riti religiosi, alla celebrazione liturgica nonché per la loro funzione di richiamo a momenti di preghiera, di festa o al suo collegamento con "momenti forti" della vita della Chiesa, è sempre ammesso nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare n. 33 del Comitato per gli Enti e i beni Ecclesiastici e fermo restando i diritti fondamentali alla salute e al riposo.
2. L'utilizzo delle campane al di fuori del contesto religioso quale ad esempio attività di insegnamento ed addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione o il rintocco dell'ora, costituisce un'attività a sé stante il cui esercizio deve rispettare il principio di normale tollerabilità (ex Art. 844 C.C.).
3. Nel rispetto della quiete pubblica e in ottemperanza a quanto previsto al comma 2, l'uso del campanile è consentito:
 - Dalle 7.00 alle 22.00
4. L'attività di addestramento e di insegnamento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio di Tutela Ambientale e in ogni caso non potrà eccedere la durata di un'ora.
5. I rintocchi delle campane per indicare lo scorrere delle ore dovranno essere brevi e di moderata intensità.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 32 **Dispositivi di allarme interni ai veicoli o agli immobili**

1. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di cinque minuti primi.
2. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.
3. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di cinque minuti primi.
4. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 33 **Autolavaggi**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447 e s.m.i., resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva come indicato all'art. 23, comma 2 del presente regolamento.
2. Lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge .
3. Gli autolavaggi di nuovo insediamento non presidiati, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali individuate dal Piano Regolatore Comunale e ad una distanza di almeno 100 mt dalle stesse.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 34 **Emissioni da Impianti destinati ad edifici**

1. Gli impianti a funzionamento continuo o discontinuo a servizio degli edifici (condizionatori, pompe di calore, cancelli elettrici, altro) sono soggetti ai limiti previsti dal DPCM 5/12/97 ed in particolare devono produrre un valore di pressione sonora misurato in centro stanza all'ambiente abitativo più disturbato inferiore a LASmax 35 dB per le sorgenti discontinue e LAeq 25 dB per le sorgenti continue.
2. Gli impianti a funzionamento continuo o discontinuo riferibili a specifiche esigenze di attività produttive, commerciali o professionali inserite all'interno di edifici sono tenuti al rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97.

Articolo 35 **Orari per l'uso temporaneo di apparecchiature rumorose o strumenti musicali su area pubblica o ad uso pubblico**

1. In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è consentito l'uso temporaneo di strumenti musicali non amplificati che possano generare rumore, negli spazi pubblici aperti, quali piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle ore 9.00 alle ore 23.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
2. Nel caso di attività istituzionale il divieto, di cui al comma precedente, può essere derogato previa richiesta di autorizzazione, che sarà rilasciata dal competente ufficio comunale.
3. Per quanto riguarda i mestieri itineranti che comportano l'utilizzo di strumenti musicali non elettroamplificati e che comunque potrebbero in qualsiasi modo arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata, devono essere esercitati esclusivamente negli spazi individuati dalla Ufficio Commercio, ai sensi del vigente regolamento, per non più di un'ora consecutiva nello stesso luogo, nel rispetto del disposto del primo comma dell'art. 10, e nei seguenti orari:
 - a. estivo (dal 15 maggio al 30 settembre) dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.30;
 - b. invernale (dal 1 ottobre al 14 maggio) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30.
4. In determinati periodi dell'anno, in occasione di ricorrenze o festività, la Ufficio Commercio potrà dettare disposizioni derogatorie temporanee e legittimare l'esercizio di attività musicali in forma itinerante, disciplinando tempi e modi.

CONTROLLI E SANZIONI

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 36 Misurazioni e controlli

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 21 del 10 maggio 1999, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale, per quanto possibile, di ARPAV:
 - a. nel caso di richiesta non istituzionale per le valutazioni preventive o per la vigilanza delle attività rumorose svolte dai soggetti obbligati a produrre una valutazione d'impatto acustico, i costi saranno a carico del dichiarante;
 - b. negli altri casi ARPAV provvederà con le modalità indicate dal proprio regolamento.
2. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.
3. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di ARPA.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo la modulistica predisposta ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dal proprietario dell'immobile.
5. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune.
6. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Articolo 37 Ordinanze

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 35, il Comune può inoltre disporre, con ordinanza Sindacale limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario, eccezionale e temporaneo che si svolgano in aree aperte al pubblico, se non considerate nel presente regolamento.

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 38 **Sistema sanzionatorio**

2. Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme regionali, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e dell'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21.
3. L'esercizio dell'attività svolta in modo difforme notorietà rispetto alle prescrizioni dettate dal nulla osta, o a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal titolo IV, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente può comportare anche la sospensione dell'attività musicale, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, secondo le seguenti modalità:
 - a. per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale per sei giorni consecutivi;
 - b. per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale per quattordici giorni consecutivi;
 - c. per la quarta violazione: sospensione dell'attività musicale per trenta giorni consecutivi;
 - d. per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per quarantacinque giorni consecutivi.
4. In caso d'inosservanza della suddetta sospensione dell'attività musicale la Polizia Municipale è incaricata di darne esecuzione coatta mediante la sigillatura delle apparecchiature elettroamplificate e/o strumenti musicali utilizzati.
5. Tali disposizioni si applicano tenuto conto delle sanzioni intercorse nei diciotto mesi precedenti l'ultima violazione pervenuta agli uffici comunali competenti riconducibile alla medesima attività economica. Restano fatti salvi i provvedimenti di competenza dalla Direzione Commercio adottati ai sensi della Legge regionale 29/2007.
6. L'esercizio delle attività, definite all'art. 10, svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal titolo III, comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate al comma 1.
7. Nel periodo compreso tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio, la sospensione dell'attività musicale sarà temporaneamente non applicabile, fatto salvo per periodi di sospensione successivi alla seconda violazione. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.
8. Per quanto riguarda l'inosservanza di quanto previsto all'art. 41, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Resta fermo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 es.m.i.
9. Non configura l'ipotesi di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività musicale di cui al comma 2, la riproduzione di musica udibile esclusivamente con l'utilizzo da parte dei clienti di dispositivi cuffie. Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale.

Articolo 40 Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del regolamento di Polizia Urbana.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Articolo 41 Documentazione

1. Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente regolamento dovrà essere redatto utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dagli uffici comunali.
2. Le autorizzazioni, i nulla osta, e le dichiarazioni sostitutive, quest'ultime complete di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del Comune di Sona, e qualsiasi altro atto autorizzatorio previsto dal presente Regolamento, devono essere detenuti sul luogo ove si verifica l'attività rumorosa, a disposizione degli organi di controllo in caso di accertamento.

Articolo 42 Richiamo a norme statali e regionali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della L.R. 21 del 10 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.
2. Si richiama inoltre la DDG ARPA Veneto n° 3/2008 pubblicata sul BUR n° 92 del 7 novembre 2008 ed in particolare l'articolo 03 dell'allegato a) "definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/1995.